



# COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì - Cesena

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### DELIBERAZIONE N. 157 DEL 24/10/2023

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ESERCIZIO 2023 - DETERMINAZIONE NUMERO DELLE RATE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

L'anno duemilaventitre addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 13:10 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

BOCCHINI TANIA	SINDACO	Presente
ORTOLANI LORENZO	VICE SINDACO	Assente
COMANDINI ERICA	ASSESSORE	Presente *
BRIGLIADORI MARCO	ASSESSORE	Presente
BERNUCCI GIANFRANCO	ASSESSORE ESTERNO	Presente

\* Collegamento in modalità videoconferenza

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE ROMANO ROBERTO che provvede alla redazione del presente verbale.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, dichiara a aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### PROPONENTE: AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Richiamati:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), che ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. "Legge di stabilità 2020") che ha abrogato, a decorrere dall'anno 2020, la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, della Legge n. 147/2013, che ai commi 641 e seguenti detta la disciplina della tassa sui rifiuti TARI; in particolare i commi 651 e 652 contengono le disposizioni riguardanti i criteri tariffari, mentre i commi 653 e 654 riguardano i costi da coprire con l'entrata prevedendo l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- il successivo comma 666 che prevede l'applicazione, anche in vigore TARI, del "Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente", di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo;
- la Legge Regione Emilia Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015 e s.m.i. che detta "*Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riutilizzo dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)*";
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (MTR e MTR-2) e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116, successivamente modificato con la Legge 118/2022, con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152, cosiddetto "Testo Unico dell'Ambiente" (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani”, uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei Comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art. 238, comma 10, con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Visto inoltre il “*Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022/2027*” approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, con deliberazione assembleare n. 87 del 12/07/2022, prevede il passaggio alla tariffazione puntuale nell'anno 2023 per i per i Comuni che hanno già effettuato la trasformazione del servizio e del 2024 per i restanti Comuni. Decorso tale termine si provvederà all'individuazione di aspetti sanzionatori per inadempimento nell'ambito del percorso di adeguamento della L.R. 16/2015;

Richiamati:

- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, così come successivamente modificata con deliberazioni n. 238/2020 e n. 493/2020, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 adottando il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) da applicarsi a decorrere dal 1 gennaio 2020;
- la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che ha chiarito alcuni aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, approvata con la sopraccitata determinazione n. 443/2019 e ha definito le modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari (PEF);
- la nota del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) del 12/04/2021, che è intervenuta per fornire chiarimenti sulle disposizioni introdotte dal D.Lgs n.116/2020;
- la Nota ANCI-IFEL del 02/03/2021 che fornisce anch'essa chiarimenti sulle novità applicative del D.Lgs n.116;
- la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Visti inoltre:

- il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC– TARI), approvato, da ultimo, con deliberazione C.C.n. 29 del 30/06/2022 e successiva modifica C.C. n. 12 del 28/04/2023;

- il "Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", approvato con deliberazione dell'ATO Forlì-Cesena (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale) n. 3/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 23 "*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*" che ha istituito l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1 gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della Legge Regionale n. 10/2008 (Autorità d'Ambito), a far data dal 1 gennaio 2012 e prevedendo altresì il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all'ATERSIR;

Preso atto pertanto che nel territorio in cui opera il Comune di Sogliano al Rubicone è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (ATERSIR), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Evidenziato che:

- il Consiglio Locale di ATERSIR, con deliberazione n. 7 del 16/05/2022, ha espresso parere favorevole alla proposta dei Piani Economici finanziari (PEF) del Servizio Gestione Rifiuti, anni 2022-2025, redatti secondo il Metodo Tariffario vigente (MTR-2) deliberato da ARERA, relativo al Comune di Sogliano al Rubicone;
- successivamente il Consiglio d'Ambito di ATERSIR, in qualità di Ente di Governo dell'Ambito (EGATO), con deliberazione n. 48 del 17/05/2022, ha approvato e validato la proposta di Piano Economico Finanziario – anni 2022/2025 del Comune di Sogliano al Rubicone secondo il metodo tariffario ARERA vigente (MTR2) ed oggetto di parere favorevole del Consiglio Locale di cui sopra;

Dato atto che in esito alla suddetta revisione da parte di ATERSIR, il costo del servizio di gestione dei rifiuti per l'esercizio 2023, da finanziare mediante tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) è stato rideterminato in Euro 372.526,00;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2023 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato che:

- il costo del servizio rifiuti risultante dal Piano Economico Finanziario – PEF - approvato da Atersir è integrato, ai sensi di legge, con costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione del servizio;
- nel PEF 2023 sono stati inseriti i costi relativi all'attività di gestione delle tariffe e di rapporti con l'utenza (CARC) di competenza dell'ente, come previsto dalla deliberazione ARERA 449/2019, mentre non sono stati caricati ulteriori costi relativi all'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, tenuto conto che tale facoltà è prevista dalle disposizioni ARERA – deliberazione n. 449/2019;
- sono stati previsti in detrazioni gli importi delle entrate per contributo contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ARERA 2/2020;

- il riparto finale tra costi fissi e costi variabili, in conformità alle risultanze del Piano Economico Finanziario PEF, elaborato da ATERSIR, è il seguente: costi fissi 41,88% - costi variabili 58,12%;

Visto il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026, approvato con deliberazione G.C. 105 del 25/07/2023 e successivamente con deliberazione consiliare n. 30 del 03/10/2023 e preso atto che:

- nel corso dell'esercizio 2023 l'Amministrazione Comunale ha avviato con il gestore Hera Spa il percorso per il passaggio alla tariffazione puntuale, valutando come modalità quella della tariffa corrispettiva puntuale (TCP), dove il gestore svolge il servizio e lo fattura, sulla base della misurazione dei rifiuti, ai cittadini;

- l'applicazione della tariffazione puntuale da parte del Comune, con mantenimento del tributo, in forma di Tari corrispettivo, non è attuabile per ragioni di natura tecnica ed organizzativa legate alla complessità della gestione che assume tale nuova forma di prelievo, in luogo dell'attuale Tari, correlata alla misurazione del rifiuto prodotto;

Ritenuto opportuno, analogamente agli anni precedenti e nelle more del passaggio alla tariffazione puntuale, commisurato alla quantità e qualità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico, da attuarsi obbligatoriamente a decorrere dal 01/01/2024 ai sensi di quanto definito dal piano regionale, come sopra evidenziato, mantenere la ripartizione del costo al livello degli anni precedenti (70% utenze domestiche – 30% utenze non domestiche);

Preso atto, ai sensi dell'art. 1 – comma 666 – della Legge n. 147/2013, che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella misura del 5% dell'importo della TARI dovuto, sulla base della misura percentuale deliberata dalla Provincia di Forlì Cesena;

Richiamato l'articolo 30 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) che in materia di versamento e riscossione del tributo stabilisce che lo stesso sia suddiviso in più rate, con un minimo di due, e che il numero delle stesse e la scadenza devono essere stabiliti con apposita deliberazione;

Ritenuto per quanto sopra espresso, di confermare per l'esercizio 2023, la riscossione del tributo TARI, nelle modalità già previste per l'esercizio 2022, in numero due rate, mediante acconto del tributo con scadenza al 01/12/2023 e saldo al 30/04/2024;

Ritenuto inoltre di stabilire l'importo per ciascuna rata pari a 50% dell'importo dovuto mediante emissione di unico avviso con il dettaglio degli importo e la scadenza delle rate, ivi compresa l'indicazione dell'importo della rata unica, qualora il contribuente intenda pagare in unica soluzione, con scadenza coincidente con quella della prima rata;

Richiamata la deliberazione G.C. 12 del 04/02/2014 di individuazione del funzionario responsabile del tributo TARI nella persona del Responsabile dell'Area Economica Finanziaria;

Dato atto che ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Vista la Legge 147/2013

### **PROPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) di prendere atto che, sulla base della revisione infrannuale 2023/2025 del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti approvata dall'Agenda Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con deliberazione del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n°1 del 17/04/2023 e con deliberazione del Consiglio d'Ambito n°39 del 17/04/2023, il costo del servizio per l'esercizio 2023 da coprire con il prelievo tributario, pari a Euro 372.526,00, nel rispetto del limite alla crescita delle tariffe e secondo quanto previsto i sensi del comma 8.5 della Deliberazione ARERA 363/2021/R/rif;

2) di dare atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 13 del 30/05/2023 ha preso atto della definizione del costo del servizio, come approvato da Atersir ed ha contestualmente approvato le tariffe della "Tassa sui rifiuti (TARI)" per l'esercizio 2023;

3) di dare atto che, come previsto nel Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026, approvato con deliberazione G.C. 105 del 25/07/2023 e successivamente con deliberazione consiliare n. 30 del 03/10/2023:

- nel corso dell'esercizio 2023 l'Amministrazione Comunale ha avviato con il gestore Hera Spa il percorso per il passaggio alla tariffazione puntuale, valutando come modalità quella della tariffa corrispettiva puntuale (TCP), dove il gestore svolge il servizio e lo fattura, sulla base della misurazione dei rifiuti, ai cittadini;

- l'applicazione della tariffazione puntuale da parte del Comune, con mantenimento del tributo, in forma di Tari corrispettivo, non è attuabile per ragioni di natura tecnica ed organizzativa legate alla complessità della gestione che assume tale nuova forma di prelievo, in luogo dell'attuale Tari, correlata alla misurazione del rifiuto prodotto;

4) di mantenere, analogamente agli anni precedenti ed in attesa di addivenire al sistema di tariffazione puntuale commisurato alla quantità e qualità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico, la ripartizione del costo al livello degli anni precedenti (70% utenze domestiche – 30% utenze non domestiche) e di confermare altresì i coefficienti per ciascuna categoria di utenze per la determinazione delle relative tariffe;

5) di confermare per l'esercizio 2023, la riscossione del tributo TARI, nelle modalità già previste per l'esercizio 2022, in numero due rate, mediante acconto del tributo con scadenza al 01/12/2023 e saldo al 30/04/2024;

6) di stabilire l'importo per ciascuna rata pari a 50% dell'importo dovuto mediante emissione di unico avviso con il dettaglio degli importi e la scadenza delle rate, ivi compresa l'indicazione dell'importo della rata unica, qualora il contribuente intenda pagare in unica soluzione, con scadenza coincidente con quella della prima rata;

7) Di dare mandato al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

8) Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione autonoma, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4 – del D.Lgs. n.267/2000, attesa l'urgenza dei successivi adempimenti.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con votazione unanime, favorevole e palese;

### **DELIBERA**

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione;

Ed inoltre;

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



**COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE**  
Provincia di Forlì - Cesena

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
BOCCHINI TANIA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ROMANO ROBERTO



# COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì - Cesena

\*\*\*\*\*

Proposta N. 2023 / 2629

AREA PROPONENTE - AREA ECONOMICA FINANZIARIA

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ESERCIZIO 2023 - DETERMINAZIONE NUMERO DELLE RATE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 24/10/2023

IL RESPONSABILE DI AREA  
SAMBI SIMONA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì - Cesena

\*\*\*\*\*

Proposta N. 2023 / 2629

AREA PROPONENTE - AREA ECONOMICA FINANZIARIA

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ESERCIZIO 2023 - DETERMINAZIONE NUMERO DELLE RATE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 24/10/2023

IL RESPONSABILE DI AREA  
SAMBI SIMONA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì - Cesena

\*\*\*\*\*

## Certificato di Esecutività

### Deliberazione di Giunta Comunale N. 157 del 24/10/2023

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ESERCIZIO 2023 - DETERMINAZIONE NUMERO DELLE RATE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 10 giorni consecutivi.

Li, `${documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}`

IL SEGRETARIO COMUNALE  
`${documentRoot.certificato.FIRMATARIO}`  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



# **COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE**

**Provincia di Forlì - Cesena**

\*\*\*\*\*

## **Certificato di Avvenuta Pubblicazione**

### **Deliberazione di Giunta Comunale N. 157 del 24/10/2023**

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ESERCIZIO 2023 - DETERMINAZIONE NUMERO DELLE RATE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 24/10/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 09/11/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
CARICHINI ANDREA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)